



## **TERZO ACCORDO ATTUATIVO**

**del Protocollo d'intesa Conv. n. 40 del 26.11.2021.**

Tra

**Parco Archeologico di Pompei** (di seguito denominato PAP), con sede in Pompei, Via Plinio, 4, C.F. 90083400631, rappresentata dal Direttore Generale *p.t.*, domiciliato per la carica ove sopra, di seguito denominato anche "Parco"

e

**Il Politecnico di Milano - Dipartimento di Architettura, Ingegneria delle costruzioni e Ambiente Costruito** - Department Architecture, Built environment and Construction engineering A.B.C. (C.F. 80057930150, P.IVA 04376620151), con sede in Piazza Leonardo da Vinci n. 32, (in seguito indicato come "Politecnico- DipABC"), rappresentato dal Direttore *p.t.* del Dipartimento di Architettura, Ingegneria delle costruzioni e Ambiente Costruito, autorizzato alla stipula del presente atto ai sensi dell'art. 7 del Regolamento delle Prestazioni per conto di terzi emanato con Decreto Rettorale n.510/AG del 19/02/2014.

### **Premesso che**

- Il Politecnico - DipABC e il Parco Archeologico di Pompei hanno sottoscritto in data 26.11.2021, Conv. n. 40, un Protocollo d'intesa finalizzato allo sviluppo e al mantenimento di forme di collaborazione per lo svolgimento di programmi e progetti di ricerca, finalizzati all'ampliamento delle conoscenze, alla formazione di nuove competenze, di promozione e valorizzazione dei risultati di ricerche;
- il citato Protocollo configura un modello organizzativo fra il Parco Archeologico Pompei e il Politecnico - DipABC per lo svolgimento di programmi e progetti di ricerca, l'ampliamento delle conoscenze, la formazione di nuove competenze, la promozione e la valorizzazione dei risultati di ricerche, la valorizzazione del Parco Archeologico
- il Protocollo prevede, tra l'altro, all'Art.4 (ACCORDI ATTUATIVI), che le parti possano integrare e dettagliare, in riferimento a singoli programmi, le condizioni previste, procedendo alla redazione e sottoscrizione di appositi accordi attuativi per il raggiungimento degli obiettivi prefissati;

## Visto

- l'articolo 15, comma 1, della legge 7 agosto 1990 n. 241, secondo cui le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- il D.Lgs. n. 368 del 20.10.1998, recante "Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali" e s.m.i.;
- il D.Lgs. 22.01.2004, n. 42 recante il "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e s.m.i., in particolare l'art. 6, comma 1, secondo cui la valorizzazione dei beni culturali *"comprende anche la promozione ed il sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio culturale"* e l'art. 111 secondo cui la valorizzazione dei beni culturali consiste, tra l'altro, *"nella messa a disposizione di competenze tecniche o risorse finanziarie o strumentali finalizzate [...] al perseguimento delle finalità indicate all'art. 6"*;
- il D.P.C.M. del 29.08.2014, n. 171 e ss.mm.ii, recante il *"Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89"*;
- L'art. 3 dello Statuto del Parco Archeologico di Pompei che prevede, tra l'altro, tra le proprie attività, lo svolgimento di *"attività di studio e di pubblicazione dei materiali esposti e/o conservati presso il Parco e di tutti i beni relativi al patrimonio ricadente o non ricadente nella competenza del Parco ma comunque connessi"* (lett.g) nonché lo svolgimento di *"ricerche in autonomia in collaborazione con Università, Enti ed Istituti di ricerca, italiani e stranieri, rendendone pubblici i risultati, in ogni forma ritenuta necessaria"* (lett.h) e la collaborazione ad *"attività formative, ivi comprese quelle coordinate e autorizzate dagli altri Uffici del Ministero, anche ospitando tirocini curricolari, formativi e professionali e iniziative di divulgazione, educazione, formazione e ricerca legate alle proprie attività"* (lett.i);
- L'imputazione della spesa è stata prevista al capitolo di bilancio 2025 del Parco Archeologico di Pompei (cap. 2.1.2.220 - impegno n° 14) per un importo di € 43.000,00.
- per quanto riguarda il Politecnico, il D.P.R. 11/7/80 n. 382 consente all'art. 66 l'esecuzione di attività di ricerca e di consulenza stabilite mediante contratti o convenzioni di diritto privato;
- tale normativa è integrata dal vigente Regolamento delle prestazioni per conto di terzi del Politecnico di Milano emanato con Decreto Rettorale n. 3787 - Prot. n. 72253 - 30 aprile 2021.

### Considerato che

- il Ministero della Cultura esercita le funzioni in materia di tutela e conservazione del patrimonio culturale; il Parco Archeologico di Pompei, quale Istituto del MIC dotato di autonomia speciale, esercita le proprie competenze nell'ambito della tutela, conservazione e fruizione pubblica;
- tra le iniziative previste figurano collaborazioni tra Musei, Soprintendenze e Università in relazione ad attività di formazione quali dottorati di ricerca e master con il coinvolgimento degli studenti in esperienze pratiche all'interno delle strutture del MiBAC; progetti di ricerca per la valorizzazione e la conservazione del patrimonio culturale e paesaggistico, attività di studio;
- è volontà del Parco provvedere a una maggiore conoscenza, tutela e valorizzazione del patrimonio dell'area archeologica di Pompei attraverso la promozione di ricerche tematiche progettuali;
- il presente Accordo configura un modello organizzativo fra le parti finalizzato alla valorizzazione e conservazione di beni culturali di appartenenza pubblica;
- tale modello organizzativo trova conferma anche nella disciplina europea (direttiva UE 26 febbraio 2014, n. 24) e nella conseguente disciplina italiana d'attuazione (d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50), secondo cui le amministrazioni aggiudicatrici sono anche gli «*organismi di diritto pubblico*» in quanto soddisfai requisiti indicati (art. 3, co. 1, lett. d, d.lgs. n. 50 del 2016);
- in base all'indicata disciplina (europea e italiana) *«un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell'ambito di applicazione del presente codice, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune; b) l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico; c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione»* (art. 5, co. 6°, d.lgs. n. 50 del 2016);
- è interesse comune delle Istituzioni, pertanto, definire e mettere in atto forme integrate di collaborazione sul piano scientifico, didattico, formativo e della valorizzazione, nel pieno rispetto della reciproca autonomia giuridica, gestionale didattica e statutaria;
- è volontà del Parco provvedere a una maggiore conoscenza, tutela e valorizzazione del patrimonio dell'area archeologica di Pompei attraverso la promozione di ricerche tematiche progettuali destinate ad avviare programmi di recupero monumentale ambientale e di collegata e corretta fruizione;
- le attività previste dal presente Accordo sono da intendersi come deputate ad assicurare gli

scambi di esperienze e di collaborazioni professionali necessari al reciproco supporto ed alla migliore attuazione di principi generali di leale cooperazione istituzionale, di buon andamento dell'amministrazione pubblica e di economicità delle relative attività.

Tutto ciò visto, premesso e considerato

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

### **Art. 1 Premesse**

Le premesse fanno parte integrante del presente accordo

### **Art. 2 Oggetto della collaborazione**

I soggetti sottoscrittori, atteso il comune interesse di carattere scientifico alla elaborazione e conoscenza del materiale oggetto dell'attività, si impegnano a collaborare per la redazione della fase definitiva dello studio di alto profilo scientifico per l'ideazione e la realizzazione di un prototipo sperimentale di micro-copertura per le murature antiche.

La redazione di tale fase costituisce un momento di sperimentazione progettuale di elevato livello in ambito archeologico e storico-monumentale, concorrendo a concretizzare un'attività di ricerca da anni condotta anche a livello teorico e intende collocarsi quale prototipo ripetibile (con eventuale brevetto).

### **Art. 3 Modalità organizzative e operative**

Il Politecnico si impegna ad attuare quanto previsto dal presente Accordo.

La prof.ssa Luisa Ferro è individuata quale Responsabile Scientifico e coordinatore organizzativo delle attività di competenza previste dal presente Accordo.

Considerata la natura delle attività e le problematiche ad esse connesse, sarà costituito un Gruppo di lavoro composto da professionalità afferenti a diversi ambiti e discipline.

In particolare, saranno coinvolti:

- la prof.ssa Lorenza Petrini, dipartimento DICA, PoliMI, con competenze relative alla progettazione strutturale delle coperture;
- la prof.ssa Lola Elisabetta Ottolini, Dipartimento DASTU, PoliMI, con competenze relative agli allestimenti museografici;

Il Gruppo (nella sua completezza o solo con alcuni rappresentanti a seconda delle specifiche problematiche) potrà effettuare i necessari sopralluoghi nel sito, al fine di svolgere quanto previsto all'articolo 2.

I nominativi dei componenti del Gruppo che prenderanno parte ai vari sopralluoghi saranno

comunicati al Responsabile del presente accordo nella settimana antecedente a detti sopralluoghi.

#### **Art.4 – Attività da svolgere**

Il Politecnico – DipABC dichiara di svolgere sul mercato aperto meno del 20% delle attività interessate dalla cooperazione (art.5, comma 6, D.Lgs. n. 50/2016).

Nello specifico, lo studio di cui all'art. 2 del presente Accordo attuativo prevede le seguenti attività che il Politecnico si impegna a porre in essere:

- approfondimento architettonico e strutturale delle micro-coperture e loro applicazione sperimentale in sito; studio di soluzioni appropriate, sostenibili e reversibili sia tramite l'uso innovativo di materiali tradizionali, sia tramite l'uso di materiali innovativi; produzione di elaborati grafici;
- supporto scientifico e tecnico alla progettazione esecutiva e alla produzione delle micro-coperture;

Il Parco Archeologico, all'uopo, si impegna (verificate le reali necessità) a:

1. assicurare, previa autorizzazione ad hoc, l'accesso alle aree archeologiche di propria competenza;
2. fornire informazioni utili alla definizione dello studio qualora disponibili;
3. assicurare la consultazione degli archivi e di tutto quanto ritenuto utile ai fini della presente collaborazione;
4. partecipare ai sopralluoghi;
5. assistere il Politecnico – DipABC in relazione alle necessità logistico-operative connesse allo svolgimento delle attività di cui al presente articolo.

#### **Art. 5 Relazione definitiva**

A seguito della propria attività, il Politecnico - DipABC produrrà una relazione definitiva con allegati le relazioni e gli elaborati grafici formatisi nel corso dell'espletamento delle attività scientifiche.

#### **Art. 6 Modalità di consegna**

Tutti gli elaborati di cui sopra saranno consegnati al PAP, che ne conserverà i diritti di utilizzo per ogni fine consentito dalla legge, in formato sia cartaceo sia digitale con file sorgenti accessibili.

#### **Art. 7 Individuazione delle spese**

Lo studio oggetto del presente accordo è configurabile come attività di ricerca ricompresa nell'attività istituzionale svolta dal Politecnico- DipABC.

Il PAP riconoscerà al Politecnico - DipABC, esclusivamente a titolo di rimborso delle spese sostenute per attività di ricerca, assegni, borse di studio, la somma complessiva di € 43.000,00 a seguito di formale rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e sulla base di idonea documentazione attestante le attività effettivamente svolte con riferimento alle specifiche attività oggetto del presente accordo.

Le parti concordano che tale importo viene riconosciuto al Politecnico - DipABC quale ristoro delle spese effettivamente sostenute essendo da escludersi il pagamento di corrispettivi comprensivi di qualsivoglia margine di guadagno. Il pagamento avverrà con cadenza trimestrale, a seguito di formale rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e della consegna della documentazione prevista all'art. 5.

Su ogni rendiconto presentato deve essere riportato il periodo temporale di riferimento.

Ai fini della determinazione del costo ammissibile, il costo del personale deve essere rapportato all'effettivo numero di ore d'impiego del borsista/assegnista nell'ambito delle attività di cui al presente Accordo.

La tariffa oraria del personale di ricerca coinvolto nelle attività progettuali viene di norma espressa in termini di costo medio orario del lavoro, derivante dal costo annuo lordo diviso per il numero di ore previste dal CCNL di riferimento.

I suddetti costi sono rimborsabili sulla base di idonea documentazione attestante le attività effettivamente svolte con riferimento alle specifiche attività oggetto dell'Accordo.

Rientrano nella voce di "mezzi" le spese relative ai materiali e alle attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono indispensabili e utilizzati per le attività oggetto di Accordo.

L'importo deve sempre essere inteso come importo massimo rimborsabile per l'intera durata della Accordo e poiché l'oggetto della presente collaborazione è strettamente connessa all'attività istituzionale delle due parti, i rimborsi spese di cui sopra non si configurano come corrispettivo erogato a fronte di specifici servizi resi dai beneficiari, di conseguenza è da ritenersi fuoricampo l'applicazione dell'IVA ai sensi degli artt. 1 e 4 del d.p.r. n. 633/72 e successive modifiche

#### **Art 8 Tracciabilità dei flussi finanziari**

Le parti si assumono l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136, pena la nullità assoluta del presente contratto.

Qualora le transazioni relative al presente contratto siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane spa, ovvero di strumenti considerati idonei a garantire la piena tracciabilità dei pagamenti, il presente contratto si intende risolto di diritto.

Si comunica che il conto corrente dedicato in via non esclusiva alle commesse pubbliche di cui all'art.3 della legge L. 136/2010 è il seguente: presso la Banca d'Italia Codice IBAN: IT29G0100004306TU0000006024 intestato a Politecnico di Milano. Le generalità ed il codice fiscale

delle persone delegate ad operare su di esso sono:

Dott. Raffaele Sorrentino - Dirigente Area Amministrazione e Finanza - SRRRFL66D23F839H;

Dott. Michele Polverino - Capo Servizio Gestione Finanziaria - Area Amministrazione e Finanza - PLVMHL71A1 9B963K

### **Art. 9 Sicurezza sui luoghi di lavoro e garanzie assicurative**

Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, di cui al D.Lgs. 9.4.2008, n. 81 integrato con il D.Lgs.3.8.2009, n. 106 ss.mm.ii si stabilisce che il Politecnico-dip ABC assume tutti gli oneri relativi all'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nei confronti del proprio personale e/o soggetti ospitati e/o propri collaboratori coinvolti a qualsiasi titolo nelle attività di cui alla presente

Le posizioni di garanzia di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed e) del D.Lgs. 9.4.2008, n 81 e s.mm.ii. sono assunte dai soggetti indicati dalle specifiche norme di legge e regolamenti in materia nonché dalla propria organizzazione interna.

Ciascuna Parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù del presente protocollo, verrà impegnato a svolgere le attività.

Il Politecnico - dip ABC provvederà, inoltre, a garantire idonee coperture assicurative a chiunque prenderà parte ai suoi percorsi formativi presso il PAP, comprendendo nelle suddette coperture anche gli eventuali danni che gli stessi possano arrecare alle strumentazioni e al Patrimonio culturale durante la loro presenza in sito. L'attestazione di siffatta copertura assicurativa dovrà essere allegata al presente accordo attuativo e ne costituirà parte integrante.

Il personale di entrambe le Parti contraenti è tenuto ad uniformarsi alle leggi, ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente protocollo d'intesa, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e/o integrazioni, osservando in particolare gli obblighi di cui all'art. 20 del Decreto citato, nonché le disposizioni del Responsabile di struttura ai fini della sicurezza. Gli obblighi di sorveglianza sanitaria ricadono sul datore di lavoro dell'ente di provenienza che si attiverà eventualmente integrando i protocolli in base a nuovi rischi specifici ai quali i lavoratori risulteranno esposti. Il Responsabile della sicurezza della sede ospitante fornirà, prima dell'accesso degli ospiti nei luoghi di pertinenza, sede di espletamento delle attività, le informazioni riguardanti le misure di sicurezza prevenzione e protezione in vigore presso la sede. In seguito sarà rilasciata apposita dichiarazione controfirmata.

Gli obblighi previsti dall'art. 26 del D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni e la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti

nella struttura ospitante, sono attribuiti al soggetto di vertice della struttura ospitante; tutti gli altri obblighi ricadono sul responsabile della struttura/ente di provenienza.

#### **Art. 10 Garanzie assicurative**

Il Politecnico - dip ABC garantisce al PAP la copertura assicurativa contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi per il proprio personale e dei soggetti a vario titolo partecipanti alle diverse attività all'interno del PAP.

Il Politecnico - dip ABC solleva da ogni responsabilità il PAP per eventuali danni che possano derivare dalle attività di cui alla presente accordo a persone, cose, strutture, nonché ai propri mezzi e personale.

Non potranno, in ogni caso, essere imputate al PAP conseguenze derivanti da cause ad esso non imputabili rimanendo, dunque, esentato da qualsivoglia responsabilità.

#### **Art. 11 Proprietà dei risultati e usi istituzionali.**

L'obiettivo fondamentale delle parti è condurre a termine l'attività di ricerca con lo scopo di generare nuove conoscenze e promuovere la divulgazione dei risultati della ricerca per il bene pubblico.

Le relazioni e/o i risultati derivanti dall'attività, oggetto del presente atto, potranno essere, in tutto o in parte oggetto di pubblicazione scientifica.

Tutti i risultati totali o parziali derivanti dall'esecuzione di progetti comuni di ricerca al grezzo e senza alcuna rielaborazione degli stessi, nonché tutte le informazioni ad essi relativi, sono in comproprietà.

Salvo quanto dispone la legge in materia di proprietà intellettuale e fermo restando il diritto inalienabile degli inventori ad essere riconosciuti autori del trovato, nel caso in cui le Parti conseguano in comune risultati degni di protezione brevettuale o forme di tutela analoghe ovvero tutelabili tramite diritto d'autore, il regime dei risultati è quello della comproprietà in pari quota, salvo che si possa stabilire una diversa ripartizione della titolarità sulla base di una accertata diversità dell'importanza del contributo da ciascuna Parte prestato al conseguimento del risultato inventivo e delle partecipazioni finanziarie delle Parti.

#### **Art. 12 Divulgazione delle attività e dei risultati**

Le relazioni e/o i risultati derivanti dall'attività oggetto del presente atto potranno essere, in tutto o in parte oggetto di pubblicazione scientifica solo con la preventiva autorizzazione scritta del PAP che potrà essere negata solo per gravi e comprovate ragioni.

L'uso e diffusione dei risultati delle attività dovranno essere realizzate di comune accordo e



coerentemente con le *mission* degli Enti coinvolti, in ogni caso finalizzati ad aumentare la conoscenza sui temi di comune interesse.

La diffusione di notizie agli organi di informazione sotto il profilo della cronaca (comunicati stampa, conferenze stampa, servizi informativi sul cantiere) è, di norma, prodotta dal Parco attraverso il proprio ufficio comunicazione. Ogni forma diversa andrà espressamente concordata.

Il Politecnico non potrà essere citato in sedi diverse da quelle tecnico-scientifiche e comunque non potrà mai essere citato a scopi pubblicitari

### **Art. 13 Durata**

Il presente Accordo entra in vigore con la firma dei sottoscrittori e ha durata di 12 mesi, ed è valido a decorrere dalla data di trasmissione, tramite Posta Elettronica Certificata, dell'originale dell'atto munito di firma digitale ad opera della parte che per ultima ha apposto la sottoscrizione.

### **Art. 14 Responsabili dell'attuazione dell'accordo**

Le parti indicano come responsabili per l'attuazione dell'accordo:

Prof.ssa Luisa Ferro, per il Politecnico - Dip. ABC

Dott. Stefania Giudice per il Parco Archeologico di Pompei.

### **Art. 15 Recesso o scioglimento**

Le parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dal presente accordo ovvero di scioglierlo consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare a mezzo PEC o raccomandata A/R.

Il recesso ha effetto decorsi due mesi dalla data di notifica dello stesso.

Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l'avvenire e non incidono sulla parte di accordo già eseguito.

### **Art. 16 Riservatezza**

Ogni Parte deve:

- mantenere la segretezza delle informazioni riservate, indicate come tali, di ciascun'altra Parte;
- non utilizzare alcune delle informazioni riservate dell'altra Parte, fatto salvo quanto previsto per l'esecuzione degli obblighi secondo il presente protocollo;
- non divulgare alcuna delle informazioni riservate di nessuna delle Parti ad alcun individuo diverso dal personale impegnato nelle attività comuni che deve esserne informato per svolgere gli obblighi della loro Parte secondo il presente Accordo (Rappresentanti).

Le Parti si impegnano a mantenere riservate tali informazioni confidenziali usando lo stesso grado di

attenzione che userebbero per proteggere le proprie informazioni riservate.

Gli obblighi di riservatezza, di cui al presente articolo rimarranno in vigore per cinque anni dalla scadenza del presente accordo.

Il contatto privacy per il Politecnico è [privacy@polimi.it](mailto:privacy@polimi.it). La normativa privacy e la relativa informativa sono consultabili ai seguenti link:

[https://www.normativa.polimi.it/?id\\_sottoc=29](https://www.normativa.polimi.it/?id_sottoc=29) - <https://www.polimi.it/privacy/>

### **Art.17 Trattamento dei dati**

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i “dati personali” forniti, anche verbalmente ai fini del presente Protocollo d’intesa, vengano trattati esclusivamente per le finalità del presente atto, mediante le operazioni descritte dall’art. 4.2 del GDPR (Regolamento UE 2016/679), consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o parziale esecuzione del Protocollo d’intesa.

Inoltre, detti dati potranno essere trattati per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali dell’Ateneo.

Per il Politecnico il delegato/autorizzato del titolare del trattamento dei dati personali è il Responsabile Gestionale.

Per il Parco Archeologico di Pompei il delegato/autorizzato al trattamento è il responsabile di vertice. Le Parti dichiarano infine di essere informate sui diritti dell’interessato di cui al capo III del GDPR e di osservarli integralmente.

I dati personali saranno trattati in conformità alle disposizioni previste dal Regolamento UE 2016/679 e saranno utilizzati esclusivamente per la gestione del medesimo e trattati - nei modi e nei limiti necessari per perseguire tale finalità - dalle Parti e da persone all’uopo nominate responsabili, referenti e incaricate.

### **Art.18 Rinvio**

Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo, si rinvia al Protocollo d’Intesa, Conv. n. 40 del 26.11.2021, ed alle leggi e ai regolamenti in vigore.

### **Art. 19 Controversie**

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla validità, interpretazione ed esecuzione del presente accordo.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, le Parti indicano il Foro di Napoli quale Foro esclusivamente competente per qualunque controversia inerente alla validità, all'interpretazione e all'esecuzione del presente protocollo.

#### **Art.20 Varie**

Il presente atto, i cui oneri di bollo sono assolti in modo virtuale a cura del Politecnico titolare dell'autorizzazione Min. n. 392144/92 del 20/04/1993, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4, Tariffa Parte seconda annessa al DPR 26.4.1986 n. 131.

#### **Art. 21 Firma digitale**

Il presente Accordo viene sottoscritto in forma digitale ai sensi del comma 2bis dell'articolo 15 della Legge 241/1990 dai legali rappresentanti degli Istituti richiamati nell'intestazione.

#### **Art.22 Comunicazioni**

Tutte le comunicazioni fra le Parti devono essere inviate, salva diversa espressa previsione, per iscritto ai rispettivi indirizzi di posta elettronica, qui di seguito precisati:

per il Politecnico: pecabc@cert.polimi.it

per l'Ente Pubblico: pa-pompei@pec.cultura.gov.it

Data ultima firma

Per il **Parco Archeologico di Pompei**

Il Direttore Generale

Per il **Politecnico di Milano** di Architettura, Ingegneria delle costruzioni e Ambiente Costruito

**Il Direttore del Dipartimento**

Poro. Stefano Capolongo

**Il responsabile scientifico**

(Prof.ssa Maria Luisa Ferro)

**Il responsabile gestionale**

(Dott. Alessandra Sardi)